PROVINCIA DI BRESCIA

MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia e delle Finanze
€16,00
SEDICI/00
01006159 00008544 W18UA001
00057700 21/12/2020 14:44:39
4578-00088 4DAEC85BB54A615A
IDENTIFICATIVO : 01192225683088
0 1 19 222568 308 8

Atto Dirigenziale n° 903/2021

SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE
Proposta n° 299/2021

OGGETTO: DITTA TECNO RECUPERI S.P.A. CON SEDE LEGALE IN PIAZZA GIOVANNI PAOLO II N. 21 NEL COMUNE DI COMO. RINNOVO CON MODIFICHE SOSTANZIALI DELL'AUTORIZZAZIONE N. 2551 DEL 28/05/2008 E S.M.I. PER L'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI DI MESSA IN RISERVA (R13), PRE-TRATTAMENTO (R12) E TRATTAMENTO (R4 - R5) DI RIFIUTI URBANI E SPECIALI NON PERICOLOSI E DI MESSA IN RISERVA (R13) E DEPOSITO PRELIMINARE (D15) DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI DECADENTI DALL'ATTIVITÀ DELL'INSEDIAMENTO UBICATO IN COMUNE DI DELLO (BS), VIA BRESCIA SNC. ART. 208 DEL D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152 E S.M.I.

IL DIRETTORE
(Dott. Giovanmaria Tognazzi)

Richiamati:

- il decreto del Presidente della Provincia n. 333 del 21/12/2017 che conferma al sottoscritto l'incarico di direzione Settore della Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile;
- il T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267 del 18/08/00, che all'art. 107 individua le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

Visti i seguenti atti comunitari, nazionali, regionali e provinciali:

- decreto direttore generale Regione Lombardia n. 36 del 07 gennaio 1998, recante Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
- legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i., recante la disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche;
- deliberazione giunta provinciale 24 febbraio 2004, n. 50 recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- deliberazione giunta regionale 19 novembre 2004, n. VII/19461, recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- il regolamento regionale 29.03.2019 n. 6 recante "disciplina e regime amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane, disciplina dei controlli degli scarichi e delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) e f bis), e 3, nonché dell'art. 55, comma 20, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche);
- il regolamento regionale 24.03.2006 n. 4, "disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'art.52, comma 1, lettera. a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n.26";
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (cd Codice dell'ambiente);
- regolamento CE n. 1907 del 18 dicembre 2006 e s.m.i. (REACH);

- deliberazioni giunta regionale 25 novembre 2009, n. 10619 e 16 novembre 2011, n. 2513, relative all'applicativo O.R.S.O.;
- deliberazione giunta provinciale 08 marzo 2010 n. 92, relativa alla determinazione degli importi dei oneri istruttori;
- decreto direttore generale Regione Lombardia 25 luglio 2011, n. 6907, relativo alle linee guida per l'individuazione delle varianti sostanziali agli impianti di gestione dei rifiuti;
- deliberazione giunta regionale 20 giugno 2014, n. 1990 e s.m.i., recante approvazione del Programma di Gestione dei Rifiuti;
- decisione della commissione n. 2014/955/CE del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- regolamento UE n. 1357 del 18 dicembre 2014, recante disposizioni in merito alla classificazione dei rifiuti;
- rettifica della decisione della commissione n. 2014/955/CE del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- legge 02 novembre 2019, n. 128, conversione in legge, con modificazioni, del Dl 101/2019 (crisi aziendali) – disposizioni in materia di cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) – tutela del lavoro tramite piattaforme digitali – incentivi per energia da fonti rinnovabili;
- linee guida SNPA per l'applicazione della disciplina EoW (Delibera del Consiglio SNPA n. 67 del 06/02/2020);
- decreto legge 3 settembre 2020 n. 116, attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

Premesso che la ditta TECNO RECUPERI S.p.A. – codice fiscale 02359110133- con sede legale in Piazza Giovanni Paolo II n. 21, nel comune di Como, è titolare del provvedimento n. 2251 del 28/05/2008 e s.m.i. avente ad oggetto: " approvazione del progetto e autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del d.Lgs. 152/06 e s.m.i. alla ditta Tecno Recuperi S.r.l. per la realizzazione e la gestione di un nuovo impianto di recupero di rifiuti urbani recuperabili e speciali non pericolosi, mediante operazioni di recupero (R13, R4, R5) nonché di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) dei rifiuti decadenti dall'attività di trattamento, sito in comune di Dello (BS), via Brescia snc";

Rilevato che la ditta ha presentato istanza in data 28/11/2017, registrata al P.G. provinciale con in n. 152365, 152367, 152371 in pari data, integrata con documentazione registrata al registrata al P.G. provinciale n. 24160 del 16/02/2018, n. 29484 del 27/02/2018, n. 40760 del 21/03/2018, tendente ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione n. 2551 del 28/05/2008 e s.m.i. per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13), pre-trattamento (R12) e trattamento (R4 e R5) di rifiuti urbani e speciali non pericolosi e di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) dei rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività dell'insediamento ubicato in comune di Dello (BS), via Brescia snc;

Dato atto che la predetta istanza, come previsto dall'art. 208, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., è comprensiva della documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto dalle disposizioni vigenti in materia:

- ambientale (in particolare con riferimento alle emissioni in atmosfera, agli scarichi di acque reflue);
- di salute, sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;

Tenuto conto che:

- con nota registrata al P.G. prov. n. 65608 del 14/05/2018 la ditta ha richiesto la sospensione del procedimento in ordine alla problematica EoW "caso per caso" prodotte dal trattamento dei rifiuti non rientranti nel campo di applicazione dei regolamenti UE 333/2011 e 1179/2012;
- con nota prot. n. 120538 del 05/09/2019 è stato avviato il procedimento di riesame dell'autorizzazione vigente ex art. 208 del d.lgs 152/06, finalizzato alla revoca dell'EoW "caso per caso" per le motivazioni ivi indicate;
- a seguito dell'entrata in vigore della Legge 02 novembre 2019, n. 128 di conversione del D.L. n. 101/2019 (c.d. "crisi aziendali") che all'art.14 bis ha modificato l'art. 184-ter del d.lgs. 03 aprile 2006,

n. 152, con nota registrata al prot.n. 167854 del 16/12/2019 è stata comunicata la chiusura del procedimento di riesame e riattivato il procedimento di rinnovo dell'autorizzazione unica ex. art. 208 del medesimo decreto;

- la ditta ha presentato l'istanza di rinnovo nei termini previsti dall'art. 208 del d.Lgs. 152/06 e s.m.i. e che la stessa ha proseguito l'attività a seguito dell'estensione della garanzia finanziaria già prestata, attraverso le appendici n. 7-8-10 alla polizza n. 1787524 rilasciata da Coface S.A. (presa atto appendice 7, nota prot.n. 70186 del 21/05/2018; presa atto appendice 8, nota prot.n. 66328 del 09/05/2019; presa atto appendice 10, nota prot. n. 63088 del 29/04/2020);
- con nota registrata al P.G. prov. n. 22634 del 12/02/2020 la ditta ha trasmesso la documentazione contenente le condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto di cui alle condizioni previste dalle nuove disposizioni dell'art. 184 ter del d.Lgs. 152/06, per la produzione di EoW "caso per caso";

Rilevato che:

1. l'area interessata dall'attività di gestione rifiuti è individuata catastalmente al Foglio n. 132 - Mapp: n. 24 del comune censuario di Dello e, secondo quanto prevede il vigente PGT (come risulta dal attestazione emessa dal Comune di n. 666 del 18/01/2018) ha la seguente destinazione urbanistica: zona D3 produttiva di espansione;
2. considerando il vigente Programma di Gestione dei Rifiuti approvato con d.g.r n. 20 giugno 2014, n. 1990, il sito risulta idoneo alla localizzazione dell'impianto in oggetto in quanto, in sede istruttoria, nell'area oggetto dell'attività di gestione rifiuti non si sono riscontrati vincoli di carattere escludente;
3. la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori previsti dalla d.g.p. n. 92 del 08.03.2010;
4. il Comune territorialmente interessato non ha trasmesso l'attestazione di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale dell'istanza in argomento;

Visti:

1. le risultanze della conferenza dei servizi indetta con nota provinciale n. 33628 del 07/03/2018 e riunitasi in data 27/03/2018 (verbali in atti), nel corso della quale:

   - è stato evidenziato che i termini per l'ultimazione dei lavori di realizzazione delle varianti sostanziali autorizzate con provvedimento n. 1691 del 13/03/2014 sono scaduti il 28/11/2017, come da proroga di cui al provvedimento n. 1157 del 18/04/2017, e che pertanto decade l'autorizzazione per le opere non realizzate;
   - gli enti ed uffici interessati hanno espresso parere favorevole al rilascio del provvedimento con condizioni e prescrizioni;

2. il parere con prescrizioni del Comune di Barbariga del 22/03/2018 prot. n. 1420 (P.G. prov. n. 43915 del 27/03/2018);

Dato atto che, a seguito della riattivazione del procedimento, è stata indetta con nota provinciale prot. n. 23658 del 12/02/2021 la conferenza dei servizi, ai sensi dell'art. 208 comma 3 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., effettuata in forma semplificata ed in modalità asincrona, al fine acquisire ulteriori determinazioni di competenza degli Enti interessati;

Dato atto, altresì, che a seguito della mancata realizzazione delle opere di ampliamento della tettoia esistente e della realizzazione delle nuove aree di stoccaggio con relativa pavimentazione (aree C2 e C3) autorizzate con provvedimento n. 1691 del 13/03/2014, lo stesso è decaduto per tali opere, come verbalizzato nella conferenza del 27/03/2018;

Tenuto conto, per le motivazioni sopra dette, che il presente provvedimento è qualificato anche variante sostanziale;

Preso atto che, a seguito della conferenza semplificata, il Comune di Barbariga con nota registra al P.g. prov. 33421 del 02/03/2021 ha trasmesso il parere con prescrizioni;

Rilevato che:

- l'ufficio Aria e Rumore provinciale ha trasmesso il documento con le proprie valutazioni istruttorie contenente le condizioni e prescrizioni relative alle emissioni prodotte dall'impianto, che risulta inserito nella Sezione "EMISSIONI" dell'allegato tecnico, che è parte integrante e sostanziale del presente atto;

- con nota del 15/05/2018 P.G. prov. n. 66899 l'Ufficio d'Ambito di Brescia ha trasmesso la planimetria (TAV. 1) ed il documento con le proprie valutazioni istruttorie contenente le condizioni e prescrizioni relative agli scarichi delle acque di prima pioggia/domestiche in pubblica fognatura, che risulta inserito nella sezione "ACQUE" dell'allegato tecnico, che è parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la relazione tecnico-amministrativa del competente ufficio del Settore Ambiente, Ufficio Rifiuti (in atti) dalla quale risulta che:

- di messa in riserva (R13), pre-trattamento (R12) e trattamento (R4 e R5) di rifiuti urbani e speciali non pericolosi e di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) dei rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività, sono riportati nell'allegato Sezione "Rifiuti", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- l'istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole fermo restando le prescrizioni riportate nell'allegato tecnico soprarichiamato;

Dato atto inoltre che ai sensi della d.g.r. n. 1534 del 06/06/2011 e del decreto n. 977 del 16/02/2016 compete ad ATS il controllo e la vigilanza sull'applicazione del regolamento REACH 1907/2006;

Determinato secondo gli importi della D.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in **€. 618.145,79 (euro seicentodiciottomilacentoquarantacinque/79)** l'ammontare della garanzia finanziaria che la ditta deve prestare a favore della Provincia di Brescia relativo a:

- messa in riserva R13 di 27.915 m^3 di rifiuti non pericolosi in ingresso da destinare al trattamento, di rifiuti trattati in attesa di verifiche e di certificazione EoW, di rifiuti decadenti dalle operazioni di pre-trattamento e trattamento — €. 493. 034,73

- messa in riserva R13/deposito preliminare (D15) di 75 m^3 di rifiuti non pericolosi decadenti dal trattamento — €. 13.246,50

- pre-trattamento (R12), trattamento (R4 e R5) di 112.800 t/a rifiuti urbani e speciali non pericolosi — €. 111.864,56

Stabilito che la garanzia finanziaria, per la cui decorrenza si assume la data del presente atto, deve essere prestata a pena di revoca dell'autorizzazione previa diffida, entro 30 gg. dalla data di comunicazione del presente provvedimento, mediante nuova garanzia o appendice alla garanzia già prestata, e dovrà avere validità per l'intera durata dell'autorizzazione e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso relativamente al presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 26;

Verificato il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della Provincia n 13 del 30/01/2020;

Ritenuto che gli esiti istruttori e le risultanze della conferenza dei servizi consentano l'adozione del provvedimento di rinnovo con varianti sostanziali dell'autorizzazione n. 2551 del 28/05/2008 e s.m.i. per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13), pre-trattamento (R12) e trattamento (R4 - R5) di rifiuti urbani e speciali non pericolosi e di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) dei rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività dell'insediamento ubicato in comune di Dello (BS), via Brescia snc, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A: Sezione "Rifiuti", sezione "Emissioni", sezione "Acque" e secondo quanto rappresentato nell'elaborato grafico che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

DISPONE

1. di rinnovare con le varianti sostanziali, nelle premesse citate, l'autorizzazione n. 2551 del 28/05/2008 e s.m.i. alla ditta Tecno Recuperi S.p.A., con sede legale a Como, P.zza Paolo Giovanni II n. 21, per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13), pre-trattamento (R12) e trattamento (R4 - R5) di rifiuti urbani e speciali non pericolosi e di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) dei rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività dell'insediamento ubicato in comune di Dello (BS), via Brescia snc, secondo le indicazioni e alle condizioni e prescrizioni indicate nel testo del presente atto, nonché nell'allegato A, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, oltre che alle normative applicabili, presenti e future;

2. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce i seguenti atti di assenso, così come intervenuti nel corso del procedimento, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i.:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- autorizzazione agli scarichi delle acque di prima pioggia/domestiche in pubblica fognatura, ai sensi della parte III del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e dei R.R. 4 del 24.03.2006 e ;

3. di stabilire che la ditta:

- apponga l'originale della marca da bollo sul provvedimento in oggetto, dando comunicazione dell'avvenuto assolvimento dell'imposta entro 5 giorni dalla data di sottoscrizione del presente atto;
- entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione del provvedimento trasmetta la planimetria lay out gestione rifiuti, stralciando la rappresentazione grafica del sistema di raccolta e trattamento acque meteoriche, aggiornata alle condizioni e prescrizioni del presente provvedimento, in formata pdf/A e firmata digitalmente dal tecnico estensore e dal legale rappresentante;
- entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del provvedimento adotti un piano di gestione operativa delle aree di deposito in modalità di alternatività, prescrivendo che tale documento deve essere tenuto presso l'impianto e messo a disposizione degli Enti di controllo;

4. di dare atto che:

a. il presente provvedimento è soggetto a sospensione o revoca ai sensi di legge, ovvero modifica, ove risulti la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate successivamente alla data di sottoscrizione;
b. in relazione alla cessazione della qualificazione di rifiuto (END OF WASTE) si applicano le disposizioni di cui all'art. 184 ter del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
c. deve essere assicurata la regolare tenuta dei registri di carico e scarico, nonché la denuncia annuale (MUD) ed i rifiuti in uscita dall'impianto dovranno essere accompagnati dal formulario di identificazione;
d. deve essere assicurata ai sensi dell'art. 190, del d.lgs. 152/2006, la regolare tenuta del registro per la registrazione della quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento;
e. deve essere assicurata la compilazione dell'applicativo O.R.S.O. così come previsto dalla d.g.r. 25 novembre 2009, n. 10619 e dalla d.g.r. n. IX/2513 del 16/11/2011;
f. la ditta dovrà effettuare la dichiarazione E-PRTR, così come prevista dal Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio e s.m.i., in quanto applicabile;
g. i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale e/o recupero degli stessi, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di smaltimento e/o di recupero (si richiamano al proposito le direttive e le linee guida di cui al d.d.g. della Regione Lombardia n. 36/98, pubblicata sul BURL serie ordinaria n. 6 del 09 febbraio 1998, in quanto applicabili);

h. gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dalla parte terza del d.lgs 152/06 e s.m.i. e dal Regolamento Regionale 24/03/06 n. 4 in attuazione dell'art. 52 comma 1 lett.a) della L.R. 12/12/2003 n. 26. Qualora l'attività svolta sia soggetta a diversa destinazione, ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse dallo scarico preesistente, tale scarico deve essere autorizzato;
i. ai sensi dell'art. 129 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. il titolare dello scarico è tenuto a fornire all'autorità di controllo le informazioni richieste e consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico;
j. le emissioni sonore nell'ambiente esterno devono rispettare i limiti massimi ammissibili stabiliti dalle normative vigenti (L. 26/10/1995 n. 447 e s.m.i.);
k. deve essere effettuato il controllo radiometrico sui rifiuti/ EoW in accordo a quanto previsto dal D.Lgs. n. 101 del 31/07/2020, ovvero alle altre norme applicabili;
l. se il gestore intende sottoporre l'impianto ad una modifica che nell'allegato, sezione "EMISSIONI" comporti una variazione di quanto indicato, deve presentare alla Provincia di Brescia apposita domanda di aggiornamento dell'autorizzazione se la modifica è sostanziale (in quanto comportante un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o l'alterazione delle condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse), oppure, se la modifica non è sostanziale, deve essere data comunicazione, non oltre i 60 (sessanta) giorni antecedenti la data di avvio dell'esecuzione della modifica stessa alla Provincia; qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, il gestore può procedere all'esecuzione della modifica non sostanziale comunicata;
m. devono essere evitate emissioni in atmosfera, anche solo diffuse, di qualsiasi sostanza inquinante e/o maleodorante: qualora durante l'esercizio dell'impianto si dovessero riscontare fenomeni di emissione di odori molesti, dovrà essere installato idoneo presidio di aspirazione e/o abbattimento odori, preventivamente autorizzato dagli enti competenti;
n. la ditta deve ottemperare alle vigenti normative in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;
o. in fase di attività deve essere elaborato il documento di valutazione previsionale dei rischi come stabilito dagli artt. 17 e 28 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
p. la ditta deve ottemperare alle vigenti normative in materia di prevenzione incendi (d.P.R. n. 151 del 01.08.2011, ecc);
q. ai sensi dell'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06 e s.m.i. il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, purchè evocati nel procedimento;
r. ai sensi dell'art. 208, comma 12, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione è concessa per un periodo di **dieci anni** dalla data di sottoscrizione del presente atto, è rinnovabile e a tal fine, almeno 180 giorni prima della scadenza, deve essere presentata apposita domanda all'Ente competente, che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa; in ogni caso l'attività può essere proseguita, fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziare presentate;
s. sono fatti salvi i diritti di terzi, tutte le eventuali concessioni, autorizzazioni, nulla osta o assensi comunque denominati e le condizioni o prescrizioni stabilite da altre normative, la cui acquisizione l'osservanza sia prevista dalle normative vigenti in relazione all'impianto ed all'attività, nonché' osservanza di tutte le normative, anche ambientali, relative agli atti sostituiti dal presente provvedimento, in quanto applicabili;

5. di prendere atto che la ditta ha presentato la dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'atto di notorietà in cui dichiara di aver annullato le marche da bollo in premessa citate per l'apposizione sul presente atto;

6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 208, comma 19, del d.lgs 152/06 e s.m.i., le varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme alla presente autorizzazione devono essere preventivamente autorizzate secondo le procedure previste dal medesimo art. 208;

7. di prescrivere che le varianti non sostanziali che non incidano sulla potenzialità e sui principi del processo impiantistico di cui al progetto approvato e non modifichino la quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, devono essere preventivamente comunicate alla Provincia di Brescia, che rilascia, in caso di

esito favorevole dell'istruttoria, un nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune dove ha sede l'impianto e l'ARPA, nonché eventuali altri Enti, per quanto di rispettiva competenza;

8. di far presente che l'attività di controllo in relazione all'attività di gestione rifiuti è esercitata dalla Provincia, cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi al presente provvedimento, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti di legge. Per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 197 comma 2 del d.lgs 152/06 e s.m.i., può avvalersi dell'ARPA;
9. di dare atto che spetta ad ARPA esercitare le funzioni di controllo in ordine al rispetto, fra l'altro delle prescrizioni contenute nell'allegato A del presente atto, Sezione "EMISSIONI";
10. di dare atto che spetta all'ARPA esercitare le funzioni di controllo in ordine al rispetto, fra l'altro delle prescrizioni contenute nell'allegato A del presente atto, Sezione "ACQUE";
11. che la cessazione dell'attività, la variazione del direttore tecnico responsabile dell'impianto e/o eventuali deleghe in materia di ambiente e il trasferimento della sede legale della ditta autorizzata, devono essere tempestivamente comunicati a questa Provincia;
12. di fissare, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in €. **618.145,79 (euro seicentodiciottomilacentoquarantacinque/79)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta autorizzata deve prestare a favore della Provincia di Brescia, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, secondo le modalità previste dalla d.g.p. 50 R.V. del 24.02.2004, mediante nuova garanzia o appendice alla garanzia già prestata, e con validità per l'intera durata della gestione autorizzata e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;
13. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui sopra, ovvero la difformità della stessa dalle modalità previste dalla d.g.p. 50 R.V. del 24.02.2004, può comportare la revoca del presente atto, previa diffida, in conformità a quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004;
14. che il presente atto venga comunicato alla ditta TECNO RECUPERI S.p.A. con sede legale a Como, p.zza Paolo Giovanni II n. 21, a cura dell'ufficio, mediante sua trasmissione con posta elettronica certificata (PEC: tecnorecuperi@pec.tecnorecuperi.com);
15. di trasmettere la presente autorizzazione al Comune di Dello, al Comune di Barbariga, all'ARPA Lombardia - Dipartimento di Brescia, all'A.T.S. di Brescia, al Ministero dell'Ambiente, agli altri soggetti eventualmente interessati (ufficio d'Ambito di Brescia);
16. di dare atto che la presente autorizzazione venga comunicata all'ISPRA tramite la piattaforma prevista;
17. di prescrivere che il soggetto autorizzato conservi copia del presente atto presso l'impianto, unitamente ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza;

È possibile prendere visione del presente provvedimento sul sito web provinciale collegandosi al seguente indirizzo: http://ambienteweb.provincia.brescia.it/autorizzazioni/
Contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di piena conoscenza del medesimo, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, salvi i diversi termini stabiliti dalla legge.
Il DIRETTORE

GIOVANMARIA TOGNAZZI

Brescia, lì 08-03-2021

Documento Firmato Digitalmente

ALLEGATO AL PROVVEDIMENTO

N..... DEL .....

ALLEGATO TECNICO

Tabella A descrittiva

RAGIONE SOCIALE DITTA AUTORIZZATA	TECNO RECUPERI S.p.A.	**Cod. fiscale**	
		02359110133	
SEDE LEGALE DITTA AUTORIZZATA	comune di Como, p.zza Paolo Giovanni II n. 21		
SEDE IMPIANTO	comune di Dello (BS), via Brescia snc	**FOGLIO N. 23**	
		MAPP. N.	132
SUPERFICI	totale insediamento di cui: - coperta - scoperta di cui: - permeabile m^2 5218,66	m^2 20.006,75 **m^2 5.218,66** **m^2 14.788,09**	
ZONA URBANISTICA D'INSEDIAMENTO	D3 – produttiva di espansione in atto	P.G.T. VIGENTE	
Legale Rappresentante	GALLI PAOLO, nato a Cesate (MI) il 18/10/1964		
Responsabile Tecnico	GALLI PAOLO, nato a Cesate (MI) il 18/10/1964		

ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 20-10-2023. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/

ALLEGATO AL PROVVEDIMENTO

N..... DEL .....

Sezione RIFIUTI

1. **Descrizione delle varianti delle operazioni svolte e dell'impianto.**

1.1. La superficie complessiva dell'insediamento è di 20.006,75 m^2 . L'insediamento è ubicato in comune di Dello (BS), via Brescia snc. La ditta ha la disponibilità dell'area.

1.2. Il mappale 132 del foglio 24 è classificato come zona "D3- produttiva di espansione in atto";

1.3. considerando il vigente Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) approvato con d.G.R. n. 1990 del 20.06.2014 e s.m.i. il sito risulta idoneo alla localizzazione dell'impianto in oggetto, in quanto, non si rilevano vincoli di carattere escludente;

1.4. l'elenco dei macchinari e delle attrezzature in sito è il seguente:
- linea B1: costituita da tramoggia di carico, estrattore vibrante, nastro trasportatore, separatore magneti a nastro, canale vibrante trasversale, macchina ad induzione magnetica e box di contenimento;
- linea B2: costituita da tramoggia di carico, estrattore vibrante, nastro trasportatore, un primo separatore magnetico a nastro, cabina di cernita manuale, mulino a martelli, vibrovaglio, macchina a induzione magnetica, un secondo separatore magnetico a nastro, macchina di selezione ottica, ulteriore nastro trasportatore e box di contenimento;

1.5. nell'insediamento possono essere effettuate operazioni di:
- ✓ messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi in ingresso e decadenti dal trattamento;
- ✓ pretrattamento di rifiuti non pericolosi (R12);
- ✓ raggruppamento di rifiuti non pericolosi (R12);
- ✓ trattamento (R5 e R4) di rifiuti non pericolosi;

1.6. descrizione del processo e del trattamento:

a) ***operazione di pretrattamento (R12) di rifiuti non pericolosi:*** consiste nella separazione e cernita manuale e/o meccanica con ragno caricatore dei rifiuti finalizzata alla valorizzazione delle componenti recuperabili. Le componenti recuperabili valorizzate saranno depositate in messa in riserva R13 nelle apposite aree funzionali, in attesa di essere conferite, previa eventuale raggruppamento R12 (M) con altri rifiuti della medesima natura, ad impianti terzi di recupero autorizzati alla gestione rifiuti. Le componenti non recuperabili saranno stoccate in deposito preliminare D15 nelle apposite aree funzionali, in attesa di essere conferite ad impianti terzi di smaltimento autorizzati.

L'operazione di pretrattamento (R12) può essere effettuata anche mediante la linea B1 e consiste nelle operazioni di selezione meccanica ed eventualmente manuale al fine di separare i rifiuti in base alle loro caratteristiche merceologiche per il successivo recupero finale da effettuarsi in sito nella linea B2 e/o presso altri impianti di gestione autorizzati. L'impianto è in grado di trattare masse di rifiuti costituite da materiali diversi, in particolare in vetro e metalli. I rifiuti vengono caricati nella tramoggia di carico dell'impianto e da qui, attraverso un nastro trasportatore provvisto di postazioni di cernita manuale per l'allontanamento delle frazioni di materiali non metalliche, sono trasferiti prima ad un nastro deferizzatore e successivamente ad un separatore di metalli non ferrosi. L'impianto di pretrattamento B1 consente di ottenere partite monomateriale da masse eterogenee di rifiuti.

b) ***operazione di raggruppamento (R12) di rifiuti non pericolosi:*** consiste nell'operazione di "raggruppamento" di categorie di rifiuti omogenei aventi codici EER diversi (carta con carta, plastica con plastica, ecc.) con stesso destino finale; tale operazione si ritiene necessaria al fine di ottimizzarne il trasporto presso gli impianti di recupero. Il raggruppamento può essere

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 20-10-2023. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/

effettuato anche con i rifiuti decadenti dalle operazioni di pretrattamento. Di seguito si riportano le schede di raggruppamento:

Denominazione miscela: RM1 - PLASTICA			
EER	**Denominazione EER**	**Codice EER**	**destino della miscela ottenuta**
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	191204	Destinato ad impianti di recupero che effettuano l'operazione R3
150102	imballaggi in plastica		
160119	plastica		
170203	plastica		
191204	plastica e gomma (limitatamente alla plastica)		
200139	plastica		
200307	rifiuti ingombranti (limitatamente ai rifiuti di plastica)		

Denominazione miscela: RM2 - GOMMA			
EER	**Denominazione EER**	**Codice EER**	**destino della miscela ottenuta**
191204	plastica e gomma (limitatamente alla gomma)	191204	Destinato ad impianti di recupero che effettuano l'operazione R3
200307	rifiuti ingombranti (limitatamente ai rifiuti di gomma)		

Denominazione miscela: RM3 - CARTA E CARTONE			
EER	**Denominazione EER**	**Codice EER**	**destino della miscela ottenuta**
030308	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	191201	Destinato ad impianti di recupero che effettuano l'operazione R3
150101	imballaggi in carta e cartone		
191201	carta e cartone		
200101	carta e cartone		

Denominazione miscela: RM4 - METALLI FERROSI			
EER	**Denominazione EER**	**Codice EER**	**destino della miscela ottenuta**
020110	rifiuti metallici (limitatamente ai metalli ferrosi)	191202	Destinato ad impianti di recupero che effettuano l'operazione R4
150104	imballaggi metallici (limitatamente ai metalli ferrosi)		
160117	materiali ferrosi		
170405	ferro e acciaio		
191001	rifiuti di ferro e acciaio		
191202	metalli ferrosi		
200140	metallo (limitatamente ai metalli ferrosi)		
200307	rifiuti ingombranti (limitatamente ai metalli ferrosi)		

Denominazione miscela: RM5 - METALLI NON FERROSI			
EER	**Denominazione EER**	**Codice EER**	**destino della miscela ottenuta**
020110	rifiuti metallici (limitatamente ai metalli non ferrosi)		

ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 20-10-2023. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://os.urbi.it/padbardecode/

150104	imballaggi metallici (limitatamente ai metalli non ferrosi)	191203	Destinato ad impianti di recupero che effettuano l'operazione R4
160118	metalli non ferrosi		
191002	rifiuti di metalli non ferrosi		
191203	metalli non ferrosi		
200140	metallo (limitatamente ai metalli non ferrosi)		
200307	rifiuti ingombranti (limitatamente ai metalli non ferrosi)		

Denominazione miscela: RM6 - TESSILI			
EER	**Denominazione EER**	**Codice EER**	**destino della miscela ottenuta**
040109	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura (limitatamente a scarti, cascami e ritagli di materiali tessili es. fodere, fili, ecc.)	191208	Destinato ad impianti di recupero che effettuano l'operazione R3
040209	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)		
040221	rifiuti da fibre tessili grezze		
040222	rifiuti da fibre tessili lavorate		
150109	imballaggi in materia tessile		
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202		
191208	prodotti tessili		
200110	abbigliamento		
200111	prodotti tessili		

Denominazione miscela: RM7 - LEGNO			
EER	**Denominazione EER**	**Codice EER**	**destino della miscela ottenuta**
030101	scarti di corteccia e sughero	191207	Destinato ad impianti di recupero che effettuano l'operazione R3
030301	scarti di corteccia e legno		
150103	imballaggi in legno		
170201	legno		
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 200137		
200307	rifiuti ingombranti (limitatamente ai rifiuti in legno)		

Denominazione miscela: RM8 - INERTI			
EER	**Denominazione EER**	**Codice EER**	**destino della miscela ottenuta**
170103	mattonelle e ceramiche	191209 o prevalente	Destinato ad impianti di recupero che effettuano l'operazione R5
170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106		
191209	minerali (ceramica)		

Denominazione miscela: RM9 - VETRO *			
EER	**Denominazione EER**	**Codice EER**	**destino della miscela ottenuta**
101103	scarti di materiali in fibra a base di vetro		

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 20-10-2023. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/

101112	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111 (da scarti di lavorazione prodotti dai vetrai), esclusi i rifiuti polverulenti e provenienti da tubi raggi catodici	191205	Destinato ad impianti di recupero che effettuano l'operazione R5
150107	imballaggi di vetro		
160120	vetro		
170202	vetro		
191205	vetro (con esclusione di vetri provenienti da RAEE (es. tubi catodici e vetri lampade a scarica ecc.) in quanto contaminati da metalli pesanti		
200102	vetro		

***dalla miscelazione RM9 sono esclusi i rifiuti in vetro provenienti da rifiuti solidi urbani indifferenziati e i rifiuti vetrosi provenienti da strutture ospedaliere e sanitarie.**

c) ***operazione di recupero (R4) di rifiuti non pericolosi:*** il trattamento dei rifiuti di metalli ferrosi e ferrosi identificati dai codici EER 150104-150105-150106-191202-191203-191212 viene effettuato, a batch e separatamente dalle tipologie di rifiuto di vetro, nelle linee B1 e B2, o direttamente nella linea B2, mediante fasi meccaniche interconnesse di selezione e cernita ed ulteriori operazioni di macinazione, selezione/cernita e vagliatura, se necessari. Dal trattamento vengono prodotti:
- EoW conformi al regolamento UE 333/2011;
- EoW conformi alle norme CECA, AISI, CAEF ed UNI, per le tipologie non rientranti nel campo di applicazione del regolamento UE. In tal caso la cessazione della qualifica di rifiuto è attestata dal produttore al termine del processo produttivo di ciascun lotto di produzione da 255 m^3, all'atto della commercializzazione, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo il modello allegato al presente a formarne parte integrante e sostanziale;
- Rifiuti decadenti da destinare ad impianti terzi di gestione rifiuti.

d) ***operazione di recupero (R5) di rifiuti non pericolosi***: il trattamento dei rifiuti di vetro identificati dai codici EER 101103,101112,150105, 150106, 150107 (ad esclusione di quelli provenienti da strutture sanitarie), 160120, 170202, 191205 (ad esclusione di quelli contenenti componenti ceramici), 191212, 200102 viene effettuato, a batch e separatamente dalle altre tipologie, nelle linee B1 e B2, o direttamente nella linea B2, mediante fasi meccaniche interconnesse di selezione e cernita, macinazione ed eventuale ulteriore selezione/cernita e vagliatura. La frantumazione avviene grazie alla presenza di un mulino a martelli, mentre il vibrovaglio è in grado di selezionare il materiale frantumato in funzione della sua pezzatura; inoltre è presente un magnete ed un nastro deferrizzatore per l'allontanamento dei metalli ferrosi eventualmente ancora presenti e di un separatore a correnti indotte per l'allontanamento dei metalli non ferrosi eventualmente ancora presenti. L'impianto è inoltre provvisto di una postazione di cernita manuale, ciò a garanzia dell'assenza di materiale indesiderato e dell'omogeneità del materiale. Dal trattamento vengono prodotti:
- EoW conformi al regolamento UE 1179/2012 del 10/12/2012;
- Rifiuti decadenti da destinare ad impianti terzi di gestione rifiuti.

L'operazione di recupero R5 viene effettuata anche sui rifiuti identificati dai codici EER 150107 imballaggi di vetro provenienti da strutture sanitarie e 191205 vetro con prevalente componente ceramica. Il trattamento di tali rifiuti viene effettuato, a batch e separatamente dalle altre tipologie, nelle linee B1 e B2, o direttamente nella linea B2, mediante fasi meccaniche interconnesse di frantumazione e vagliatura ed eventuale ulteriore selezione e cernita.

Al rifiuto proveniente dal trattamento di cui sopra, per lotti di produzione da 1000 m^3 vengono effettuati:
- la verifica dei requisiti richiesti nelle specifiche schede prodotto, di seguito riportate;
- il test di cessione in conformità all'allegato 3 del decreto ministeriale 05/02/98 e s.m.i., secondo il procedimento di campionamento di cui alla norma UNI EN 10802 e s.m.i. e secondo le metodiche previste dalla norma UNI EN 12457-2 e s.m.i.;

ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 20-10-2023. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/

OMISSIS

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica si tratta, è stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed è conservato dalla stessa, almeno fino al 20-10-2023. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://ds.urbi.it/pidbardecode/

OMISSIS

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento Amministrativo Informatico originale, da cui la copia analogica si tratta, è stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed è conservato dalla stessa, almeno fino al 20-10-2023. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://os.urbi.it/gadbardecode/

OMISSIS

1.8. nella seguente tabella è riportato l'elenco aggiornato dei rifiuti non pericolosi in ingresso autorizzati, così come catalogati ed individuati dai codici EER e il riepilogo delle operazioni effettuate per ciascuna tipologia di rifiuto:

EER	Denominazione	Stato fisico	R13	R4	R5	R12 (S)	R12 (M)	R12 (B1)
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	Solido	X				X	
020110	rifiuti metallici	Solido	X				X	
030101	scarti di corteccia e sughero	Solido	X				X	
030301	scarti di corteccia e legno	Solido	X				X	
030307	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	Solido	X					

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica si tratta, è stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed è conservato dalla stessa, almeno fino al 16-10-2021. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://ca.urbi.it/padhardcode/

EER	Denominazione	Stato fisico	R13	R4	R5	R12 (S)	R12 (M)	R12 (B1)
030308	scarti dalla selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	Solido	X				X	
040109	rifiuti dalle operazioni di confezionamento e finitura	Solido	X				X	
040209	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	Solido	X				X	
040221	rifiuti da fibre tessili grezze	Solido	X				X	
040222	rifiuti da fibre tessili lavorate	Solido	X				X	
101103	scarti di materiali in fibra a base di vetro	Solido	X		X		X	X
101112	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111 (da scarti di lavorazione prodotti dai vetrai), esclusi i rifiuti polverulenti e provenienti da tubi raggi catodici	Solido	X		X		X	X
150101	imballaggi di carta e cartone	Solido	X				X	
150102	imballaggi di plastica	Solido	X				X	
150103	imballaggi in legno	Solido	X				X	
150104	imballaggi metallici	Solido	X	X			X	
150105	imballaggi compositi	Solido	X	X*	X*	X		X
150106	imballaggi in materiali misti (limitatamente alla frazione secca plurimateriale derivante da raccolta differenziata, contenente vetro, plastica, metalli)	Solido	X	X*	X*	X		X
150107	imballaggi di vetro	Solido	X		X		X	X
150107	imballaggi di vetro (costituiti da rifiuti provenienti da strutture sanitarie)	Solido	X		X			
150109	imballaggi in materia tessile	Solido	X				X	
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202	Solido	X				X	
160103	pneumatici fuori uso	Solido	X					
160117	metalli ferrosi	Solido	X				X	
160118	metalli non ferrosi	Solido	X				X	
160119	plastica	Solido	X				X	
160120	vetro	Solido	X		X		X	X
161106	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161105	Solido	X					
170103	mattonelle e ceramiche	Solido	X				X	
170107	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106	Solido	X				X	
170201	legno	Solido	X				X	
170202	vetro	Solido	X		X		X	X
170203	plastica	Solido	X				X	
170405	ferro e acciaio	Solido	X				X	
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	Solido	X					

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 20-10-2023. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/

EER	Denominazione	Stato fisico	R13	R4	R5	R12 (S)	R12 (M)	R12 (B1)
170604	materiali isolanti, diversi da quelli da cui alle voci 170601 e 170603	Solido	X					
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	Solido	X					
191001	rifiuti di ferro e acciaio	Solido	X				X	
191002	rifiuti di metalli non ferrosi	Solido	X				X	
191201	carta e cartone	Solido	X				X	
191202	metalli ferrosi	Solido	X	X			X	
191203	metalli non ferrosi	Solido	X	X			X	
191204	plastica e gomma	Solido	X				X	
191205	vetro con esclusione di vetri provenienti da RAEE (es. tubi catodici e vetri lampade a scarica ecc.) in quanto contaminati da metalli pesanti	Solido	X		X		X	X
191205	vetro (rifiuti con prevalente componente ceramica)	Solido	X		X			
191208	prodotti tessili	Solido	X				X	
191209	minerali (ceramica)	Solido	X				X	
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211 (trattasi esclusivamente di rifiuti recuperabili quali vetro, metalli, plastica, bottiglie, legno)	Solido	X	X*	X*	X		X
200101	carta e cartone	Solido	X				X	
200102	vetro (i rifiuti provenienti da strutture sanitarie sono sottoposti alla sola operazione di messa in riserva)	Solido	X		X		X	X
200110	abbigliamento	Solido	X				X	
200111	prodotti tessili	Solido	X				X	
200138	legno diverso da quello di cui alla voce 200137	Solido	X				X	
200139	plastica	Solido	X				X	
200140	metalli	Solido	X				X	
200307	rifiuti ingombranti	Solido	X			X	X	

S selezione e cernita M raggruppamento B1 pre-trattamento

* I rifiuti in ingresso, composti da diverse frazioni, vengono sottoposti all'operazione di recupero (R4) se risulta prevalente la frazione metallica ed all'operazione di recupero (R5) se risulta prevalente la frazione di vetro.

1.9. i rifiuti vengono depositati su aree pavimentate, all'interno del capannone, sotto tettoia o all'aperto in cumuli e/o containers;

1.10. la gestione delle acque meteoriche provenienti dall'insediamento è illustrata nella tav. 1, allegata al presente a formarne parte integrante e sostanziale.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 20-10-2023. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/

2. **Prescrizioni**

2.1. La ditta deve seguire le procedure di accettazione dei rifiuti in ingresso in particolare, prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, deve verificare l'accettabilità degli stessi, mediante le seguenti operazioni:

- acquisizione del relativo formulario di identificazione e/o idonea certificazione analitica riportante tra l'altro le caratteristiche chimico-fisiche;
- qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per i quali è previsto un codice EER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, il rifiuto può essere accettato solo previa verifica analitica della "non pericolosità". Tali operazioni devono essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica analitica dovrà essere almeno semestrale;
- verifica in riferimento al contenuto dei PoPS Regolamento dal Regolamento 2019/1021 del 20/06/2019, in relazione al ciclo da cui derivano. Le modalità di verifica per singolo EER devono essere indicate nel protocollo di gestione rifiuti;

2.2. per i rifiuti ferrosi e non ferrosi è prevista, oltre all'acquisizione del relativo formulario di identificazione, la procedura di accettazione di cui alla d.g.r. n. VIII/010222 del 28/09/2009:

2.1.a) QUALIFICA DEI FORNITORI

L'impianto di trattamento provvede alla stesura di idonea procedura per la raccolta delle informazioni al fine della qualifica dei propri fornitori. Tale procedura deve contenere le indicazioni per:

- l'identificazione del fornitore (sia esso produttore, intermediario o commerciante);
- l'acquisizione documentale che attesti lo stato autorizzativo del fornitore se previsto dalla norma;
- la descrizione delle tipologie di rifiuto oggetto di possibile fornitura con relativi codici CER;
- le modalità di raccolta delle informazioni relative ai ritrovamenti di materiali non conformi così come indicati nel "Registro degli Eventi" e le azioni conseguenti.

Nel caso di provenienza estera, il trasporto di rifiuti di rottame metallico, in relazione alle loro caratteristiche di non pericolosità, avviene in lista verde e risulta soggetto agli obblighi generali di informazione imposti dall'art. 18 del Regolamento CE 1013/2006 e s.m.i.

Pertanto, tali rifiuti dovranno essere sempre accompagnati dal documento riportato in allegato VII al Regolamento stesso, opportunamente compilato e firmato da colui che organizza la spedizione e, alla fine, controfirmato dal ricevitore del rifiuto.

Al punto 12 del documento citato, il compilatore deve, tra l'altro, certificare di aver assunto gli obblighi contrattuali scritti con il destinatario.

I conferimenti di rifiuti rottami agli impianti di trattamento da parte di un fornitore devono avvenire soltanto in seguito alla avvenuta qualifica del fornitore.

2.1.b) MODALITA' DI ACCETTAZIONE E GESTIONE

- ***raccolta e trasporto***

Nel caso l'impianto di trattamento sia anche il soggetto autorizzato alla raccolta ed al trasporto il controllo del rifiuto viene effettuato preliminarmente presso il produttore/detentore.

Tale controllo deve verificare visivamente che il materiale sia "libero da" eventuale presenza di sostanze e/o materiali indesiderati non trattabili all'impianto e corrispondente al codice CER attribuito dal produttore.

Laddove il produttore abbia già predisposto il carico per il trasporto (es. rifiuto in containers o big bags) tale controllo dovrà verificare visivamente la parte visibile del mezzo.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 20-10-2023. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/

Presso il produttore/detentore il soggetto autorizzato al trasporto verifica che il formulario di trasporto sia compilato come da normativa vigente e contenga tutte le informazioni previste dall'art. 193 del d.lgs.152/06 e s.m.i.

I mezzi in ingresso all'impianto di trattamento adibiti al trasporto dei rottami devono essere gestiti secondo la seguente procedura per ciascun mezzo:

- ***controllo radiometrico***

Il controllo radiometrico viene effettuato sui carichi in accordo a quanto previsto dal D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. facendo riferimento ai contenuti tecnici già previsti nell'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 57671 del 20 giugno 1997 e relativi allegati.

- ***controllo visivo all'ingresso del mezzo***

Tale procedura si identifica come il primo livello di controllo e verifica visiva del rottame.

Ha la finalità di individuare la conformità del carico alle specifiche del codice CER. Tale prima verifica del tipo "passa – non passa" viene esercitata direttamente sul carico in ingresso, esclusivamente sulla superficie visibile del carico tal quale, prima delle operazioni di scarico.

Il criterio è quello di constatare una sostanziale corrispondenza del rifiuto caricato alle caratteristiche del codice CER attribuito dal produttore, ed in particolare verificare che tale materiale sia "libero dal" sostanze e/o materiali indesiderati non trattabili dall'impianto.

Tale controllo deve verificare visivamente nell'ambito del protocollo di accettazione e gestione che il materiale sia "libero da" eventuale presenza di sostanze e/o materiali indesiderati tecnicamente non trattabili dall'impianto.

In caso di rinvenimento di tali materiali sulla parte visibile del carico, fatte salve eventuali inclusioni che si possono valutare come non intenzionali e inevitabili, il carico dovrà essere respinto e sul formulario dovrà essere barrata la voce "carico respinto". L'evento dovrà essere registrato sul "Registro degli eventi".

Nel caso in cui il carico superi il controllo visivo, esso può essere accettato dall'impianto ed avviato alle successive operazioni di gestione e controllo.

- ***controllo visivo del carico***

Superati il controllo radiometrico ed il controllo visivo all'ingresso, il carico di rottame viene scaricato presso le aree individuate allo scopo in sede di autorizzazione. Durante le operazioni di scarico, il personale dell'impianto opportunamente formato verifica che il rifiuto sia "libero da" sostanze e/o materiali indesiderati tecnicamente non trattabili dall'impianto.

Il controllo allo scarico si identifica come il secondo livello di verifica visiva del rottame. Rappresenta il secondo momento in cui impianto è in grado di esercitare un controllo preventivo sul rottame. Tale momento si differenzia dal primo per il fatto che il rottame viene scaricato e quindi sostanze o materiali che erano all'interno del carico possono durante tale operazione affiorare dal cumulo di scarico ed essere più facilmente individuati e riconosciuti. In sostanza una ripetizione dell'attività del controllo all'ingresso che consente di migliorare l'efficienza del controllo visivo.

Circa le modalità di tale controllo, è evidente che si dovrà tenere conto delle diverse situazioni operative quali le modalità di scarico (mediante ribaltamento, a mezzo ragno o magnete, ecc.) nonché della tipologia e provenienza del rifiuto.

La separazione dei materiali tecnicamente non trattabili dall'impianto dovrà essere effettuata nel caso in cui gli elementi indesiderati siano evidenziati in forma palese e separata e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Le fasi di controllo visivo all'ingresso ed allo scarico costituisco un filtro importante per la verifica del rifiuto in ingresso all'impianto.

ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 20-10-2023. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/

Tali fasi non possono per altro garantire sempre e comunque che il rottame sia totalmente esente da materiali estranei, seppur in quantità giudicabili irrilevanti. Né del resto è ipotizzabile introdurre ulteriori controlli preventivi di natura analitica per le ben note difficoltà operative che rendono di fatto impraticabile tale attività.

In caso di verifica della non conformità delle caratteristiche del rifiuto (codice CER), si provvede a ricaricare il mezzo ed a respingere l'intero carico al produttore/detentore segnando sul formulario di trasporto del carico ricevuto che lo stesso è stato respinto (questa possibilità è percorribile qualora il mezzo di trasporto che ha effettuato la consegna del carico sia ancora presente nell'impianto di trattamento e le caratteristiche del materiale scaricato non siano tali da comportare con il trasporto un pericolo grave di incidente (esempio:munizioni inesplose, sorgenti radioattive, ecc.). Non è possibile respingere la sola frazione non conforme. Qualora non sia possibile respingere il carico, il rifiuto dovrà essere gestito conformemente alla normativa vigente.

2.1.c) REGISTRAZIONE DEGLI EVENTI

L'impianto deve registrare i casi relativi ai carichi respinti durante le fasi di controllo visivo all'ingresso e controllo visivo allo scarico. La registrazione degli eventi permette infatti di adottare azioni correttive nei confronti del fornitore/produttore e consente all'ente di controllo di monitorare la filiera e di intervenire sulla stessa.

In particolare, deve essere tenuta, una registrazione che contenga i seguenti dati minimi: data accertamento, identificativo del fornitore e del carico e motivazione della non conformità.

La registrazione dell'evento deve essere effettuata nel più breve tempo possibile.

I dati predetti dovranno essere tenuti a disposizione dell'autorità (enti di controllo) per 5 anni dalla data dell'accertamento.

Nota 1 - Da notare che il termine di "libero da " si differenzia dal termine "assenza di" in quanto non è inteso come preclusivo della possibile presenza non intenzionale e inevitabile di sostanze e/o materiali estranei derivante dal ciclo di vita del rifiuto.

In particolare si intende per:

- non intenzionale: è evidente che non è mai ammessa la possibilità di aggiungere, al rottame ferroso e non ferroso, altri rifiuti che in tale modo verrebbero smaltiti non correttamente, ed in quanto gli stessi si devono presentare come normalmente decadenti dal ciclo produttivo.
- inevitabile: la presenza di materiali che in ragione dei processi di produzione del rifiuto possono risultare normalmente adesi o dispersi nel rottame ferroso e non ferroso.

2.3. prima della ricezione del rifiuto di cui al codice CER 101112 (rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111*) proveniente dai vetrai e dalle vetrerie, costituito da vetro in lastre non polverulento con esclusione di tubi di raggi catodici, la ditta deve verificare l'accettabilità dello stesso mediante le seguenti operazioni:
- acquisizione del relativo formulario di identificazione;
- controllo a mezzo analizzatore a fluorescenza per determinarne la composizione del vetro.
- controllo visivo, prima dello scarico, da parte del Responsabile tecnico al fine di verificare le caratteristiche del rifiuto in relazione alla documentazione amministrativa;
- pesatura

Tali operazioni dovranno essere eseguite al primo conferimento e ogni qualvolta che intervengono modifiche sostanziali nel ciclo produttivo.
I risultati delle verifiche effettuate devono essere tenute presso l'impianto e annotati in un apposita schedatura indicando, la data, l'operatore che ha effettuato la verifica, il nominativo della ditta che ha inviato il campione, i risultati ottenuti dalla verifica, l'accettabilità o meno del rifiuto.

2.4. per il codice EER 170411: deve essere effettuato un controllo visivo per verificare:
- l'assenza di cavi impregnati di olio, di catrame, di carbone o di altre sostanze pericolose;

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 20-10-2023. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://ce.urbi.it/padbardecode/

- l'assenza di eventuali perdite di sostanze estranee e di eventuali odori di solvente;

Qualora invece emerga la presenza di perdite o sostanze estranee, il carico potrà essere accettato per la sola parte non contaminata.

2.5. per i codice EER 150102"imballaggi plastici" e 150104 "imballaggi metallici" deve essere accertata la presenza di residui di sostanze all'interno degli imballaggi stessi, valutandone la pericolosità attraverso l'acquisizione di dichiarazioni del produttore, etichettatura dell'imballaggio, o in carenza di tali elementi attraverso analisi chimica tesa a verificare la presenza di sostanze pericolose relativamente ai soli residui. In caso di assenza di residui pericolosi, il rifiuto potrà essere accettato all'impianto, qualora invece emerga la presenza di sostanze pericolose, il carico deve essere respinto in quanto trattasi di rifiuto pericoloso di cui al EER 150110*;

2.6. i rifiuti con descrizione generica possono essere conferiti all'impianto purché rispettino le limitazioni indicate nella descrizione della tabella di cui al punto 1.8 del presente allegato tecnico;

2.7. il campionamento dei rifiuti in ingresso, effettuate in regime di autocontrollo, deve essere condotta con le modalità previste dalla norma UNI 10802 e norme applicative collegate vigenti all'atto del controllo o, nel caso di ritiro della norma citata e/o collegate con sostituzione si applica le nuove norme;

2.8. qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore, trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;

2.9. le operazioni di messa in riserva e/o deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998 n. 36 in particolare:

a) le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti/EoW ottenute dal cicli di produzione in situ devono essere adeguatamente contrassegnate con idonea cartellonistica al fine di rendere nota la natura dei rifiuti e dei prodotti, devono inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio;

b) le aree interessate dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere pavimentate e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti;

c) i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di idonei sistemi che ne impediscano la dispersione, in particolare:

d) lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato per codici EER mantenendo la separazione tra rifiuti;

e) le aree di stoccaggio e i contenitori dei rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico;

f) lo stoccaggio dei rifiuti e delle EOW deve avvenire all'interno delle aree indicate nella planimetria lay out dell'impianto;

2.10. la gestione dell'istallazione e la manipolazione dei rifiuti devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi, osservando le seguenti modalità:

- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei singolo e degli addetti;
- deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico – sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori od odori;
- devono essere salvaguardate la flora, la fauna e deve essere evitato ogni degrado ambientale e del paesaggio;

2.11. la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti, devono essere effettuate in condizioni di sicurezza:

ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 20-10-2023. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/

- evitare la dispersione di materiale pulverulento nonché gli sversamenti al suolo di liquidi;
- evitare l'inquinamento di aria, acqua, suolo e sottosuolo, ed ogni danno a flora e fauna;
- evitare per quanto possibile rumori e molestie olfattive;
- produrre il minor degrado ambientale e paesaggistico possibile;

2.12. i rifiuti decadenti dall'attività di trattamento devono essere individuati tra i EER della famiglia 19.xx.xx;

2.13. i rifiuti sottoposti a operazioni di messa in riserva (R13) devono essere conferiti al trattamento entro 6 mesi dall'accettazione degli stessi sul registro di carico e scarico;

2.14. i rifiuti sottoposti a operazioni di deposito preliminare (D15) devono essere conferiti allo smaltimento entro 1 anno dalla presa in carico sul registro di carico e scarico;

2.15. deve essere effettuata la pulizia periodica dei piazzali con moto scopa o sistemi equivalenti;

2.16. deve essere effettuato lo spazzamento meccanico periodico dell'area adiacente all'impianto, più precisamente la sede stradale di via Brescia, sia nel tratto sul territorio di Dello che di Barbariga;

2.17. devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili per ridurre al minimo la quantità di rifiuti prodotti, nonché la loro pericolosità;

2.18. il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti deve rispettare la definizione di cui all'art. 183, comma 1, lettera bb) e le condizioni stabilite dall'art. 185 bis della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; qualora la suddette definizione non venga rispettata, il produttore di rifiuti è tenuto a darne comunicazione all'autorità competente ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;

2.19. se il deposito dei rifiuti avviene in recipienti mobili questi devono essere provvisti di:
   a. idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
   b. accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e di svuotamento;
   c. mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.

2.20. le linee di pretrattamento e trattamento B1 e B2 devono essere utilizzate a batch, in base alla caratteristiche del rifiuto e senza commistione di rifiuti aventi caratteristiche differenti o diversa provenienza per i rifiuti di natura vetrosa;

2.21. gli impianti devono essere puliti prima dell'effettuazione delle operazione di pretrattamento e trattamento di rifiuti con caratteristiche diverse;

2.22. i rifiuti di cui al codice EER 150107 (costituiti da rifiuti provenienti da strutture ospedaliere e sanitarie) e EER 191205 (rifiuti con prevalente componente ceramica) devono essere stoccati separatamente dagli altri rifiuti e le lavorazioni devono essere effettuate a batch, separatamente dagli altri rifiuti di natura vetrosa;

2.23. i rifiuti prodotti costituiti dagli oli, filtri d'olio devono essere depositati in fusti/contenitori dotati di bacino di contenimento; Il deposito deve essere deve essere organizzato e svolto secondo le modalità previste dal D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 95 e sm.i;

2.24. la miscelazione mediante raggruppamento deve essere effettuata nel rispetto della salute dei lavoratori, della tutela dell'ambiente e della salute pubblica, in particolare:
   - la miscelazione deve essere effettuata tra rifiuti, aventi medesimo destino di smaltimento o recupero e medesimo stato fisico e con analoghe caratteristiche chimico-fisiche, in condizioni di sicurezza, evitando rischi dovuti a eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi. La miscelazione deve essere finalizzata a produrre miscele di rifiuti ottimizzate ed omogenee e deve essere effettuata tra i rifiuti aventi caratteristiche fisiche e chimiche sostanzialmente simili;
   - la miscelazione deve essere effettuata adottando procedure atte a garantire la trasparenza delle operazioni eseguite. Devono essere registrate su apposito registro di miscelazione, con pagine

ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 20-10-2023. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/

numerate in modo progressivo, le tipologie (EER) e le quantità dei miscelati, ciò anche al fine di rendere sempre riconoscibile la composizione della miscela di risulta avviata al successivo trattamento finale;

- sul registro di miscelazione deve essere indicato il EER attribuito alla miscela risultante;
- deve sempre essere allegata al formulario la scheda di miscelazione;
- sul formulario, nello spazio note, deve essere riportato "scheda di miscelazione allegata";
- le operazioni di miscelazione devono avvenire previa verifica preliminare da parte del Tecnico Responsabile dell'impianto, avente i requisiti di titolo di studio e di esperienza previsti per l'ex categoria 6 dell'Albo Gestori Ambientali (in tal senso non sono ritenuti sufficienti il solo corso di formazione ed anzianità), sulla scorta di adeguate verifiche sulla natura e compatibilità dei rifiuti e delle loro caratteristiche chimico-fisiche;
- la partita omogenea di rifiuti risultante dalla miscelazione non deve pregiudicare l'efficacia del trattamento finale, né la sicurezza di tale trattamento;
- non è ammissibile, attraverso la miscelazione tra rifiuti o l'accorpamento di rifiuti con lo stesso EER o la miscelazione con altri materiali, la diluizione degli inquinanti per rendere i rifiuti compatibili a una destinazione di recupero, pertanto l'accorpamento e miscelazione di rifiuti destinati a recupero possono essere fatti solo se i singoli rifiuti posseggono già singolarmente le caratteristiche di idoneità per questo riutilizzo e siano fatte le verifiche di miscelazione quando previste, con possibilità di deroga solo ove l'utilità della miscelazione sia adeguatamente motivata in ragione del trattamento finale e comunque mai nel caso in cui questo consista nell'operazione R10;
- ogni miscela ottenuta deve essere registrata sul registro di miscelazione, riportando la codifica della cisterna, serbatoio, contenitore o area di stoccaggio in cui verrà collocata;
- il codice di ogni miscela risultante deve essere individuato, nel rispetto delle competenze e sotto la responsabilità del produttore, secondo i criteri definiti nell'introduzione dell'allegato D alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- le miscele di rifiuti in uscita dall'impianto devono essere conferite a soggetti autorizzati per il recupero/smaltimento finale escludendo ulteriori passaggi ad impianti che non siano impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R11 dell'allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., o impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D12 dell'allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/06, fatto salvo il conferimento della miscela ad impianti autorizzati alle operazioni D15, D14, D13, R13, R12, solo se strettamente collegati ad un impianto di smaltimento/recupero definitivo. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, devono obbligatoriamente transitare i rifiuti (senza peraltro operare ulteriori miscelazioni tra rifiuti) perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero/smaltimento finale;

2.25. il Gestore deve entro 3 mesi dalla data del provvedimento, aggiornare il protocollo di gestione dell'installazione che comprende anche il controllo di qualità delle E.O.W. prodotte dal trattamento dei rifiuti, nel quale devono essere racchiusi:

- tutte le procedure adottate per la caratterizzazione preliminare, il conferimento, l'accettazione, il congedo dell'automezzo, i tempi e le modalità di stoccaggio dei rifiuti in ingresso all'impianto ed a fine trattamento;
- le procedure di trattamento a cui sono sottoposti i rifiuti e le procedure di certificazione dei rifiuti trattati ai fini dello smaltimento e/o recupero.
- le procedure per il monitoraggio dei parametri inerenti la configurazione/controllo dell'impianto di trattamento specifici per ogni materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto da generare;
- il monitoraggio delle verifiche di conformità dei materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto (ambientali e prestazionali);
- il monitoraggio e la registrazione dei materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto in uscita dall'impianto (quantità e destinazioni) al fine di ottemperare a quanto stabilito dall'art. 190 comma 1 del d.lgs. 152/06;

ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 20-10-2023. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/

- la documentazione da utilizzarsi per la registrazione dei monitoraggi/controlli/verifiche effettuati sulla base dei punti precedenti, che assicuri altresì la tracciabilità dei lotti di rifiuti che hanno cessato la qualifica di rifiuto;
- l'individuazione dei soggetti deputati ai monitoraggi/controlli/verifiche, che dovranno curare la produzione della suddetta documentazione;
- la procedura per la gestione, la tracciabilità e la rendicontazione della non conformità di eventuali lotti di produzione;

Altresì, tale documento deve tener conto delle prescrizioni inserite nel quadro prescrittivo del presente allegato e pertanto, l'impianto deve essere gestito con le modalità in esso riportate;

2.26. il protocollo di gestione deve essere tenuto presso l'impianto e messo a disposizione degli Enti di controllo;

2.27. il protocollo di gestione deve essere revisionato in relazione a mutate condizioni di operatività dell'impianto o a seguito di modifiche delle norme applicabili;

2.28. le EoW ottenute dalle operazioni di recupero autorizzate devono rispettare i criteri previsti all'art. 184-ter del d.lgs. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., dai Regolamenti comunitari e/o Decreti ministeriali "End of Waste" emanati per le tipologie di rifiuti pertinenti all'attività svolta presso l'insediamento, dalle norme tecniche di settore, dalle linee guida SNPA per l'applicazione della disciplina EoW (Delibera del Consiglio snpa n. 67 del 06/02/2020), in particolare:

a) i rottami di ferro e acciaio e i rottami di alluminio, inclusi i rottami delle leghe di alluminio, ottenuti dalle operazioni di trattamento dei rifiuti, ai fini della classificazione come End of Waste, devono soddisfare i criteri previsti dal regolamento (UE) 333/2011;

b) i rottami ferrosi non ricadenti nell'ambito di applicazione del Regolamento UE 333/2011, a seguito del trattamento, cessano la qualifica di rifiuto se ciascun lotto di produzione da 255 m^3 soddisfa i criteri previsti delle norme UNI-CECA-AISI-EURO;

c) i rottami di vetro, ottenuti dalle operazioni di trattamento dei rifiuti, ai fini della classificazione come End of Waste, devono soddisfare i criteri previsti dal regolamento (UE) 1179/2012;

d) i rottami di vetro non ricadenti nell'ambito di applicazione del Regolamento (UE) 1179/2012, a seguito del trattamento, cessano la qualifica di rifiuto alle seguenti verifiche, da effettuarsi per lotti di produzione da 1000 m^3:
   - test di cessione in conformità all'allegato 3 del decreto ministeriale 05/02/98 e s.m.i., secondo il procedimento di campionamento di cui alla norma UNI EN 10802 e s.m.i. e secondo le metodiche previste dalla norma UNI EN 12457-2 e s.m.i.;
   - verifica dei requisiti richiesti nelle specifiche schede prodotto riportate al punto 1.6 lettera d);
   - sono utilizzate per gli scopi specifici riportati al punto 1.6 lettera d);

2.29. al fine di verificare il comportamento ambientale delle EoW "caso per caso" prodotte dal trattamento dei rifiuti di vetro deve essere effettuata, due volte l'anno, la verifica dell'ecocompatibilità mediante l'esecuzione del test di ecotossicità in conformità al Regolamento n. 1272/2008/CE del 10/12/2008 e s.m.i. (c.d. "Regolamento CLP");

2.30. la ditta, come disposto dal comma 5 bis, dell'art. 184 ter del d.lgs. 152/06, deve dare dimostrazione del rispetto dei Regolamenti REACH e CLP in relazione alle EoW prodotte, conservando la relativa documentazione presso l'impianto ed a disposizione degli organi di controllo;

2.31. il rispetto dei criteri di cui alla precedente prescrizione 2.27 è attestato dal produttore tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta su ciascun lotto di produzione in uscita dall'impianto all'atto della commercializzazione, secondo il modello allegato ai regolamenti UE 333/2011 e 1179/2012 e secondo il modello allegato al presente provvedimento, a farne parte

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 20-10-2023. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/

integrante e sostanziale, per le EoW non rientranti nel campo di applicazione dei suddetti regolamenti;

2.32. la dichiarazione EoW "caso per caso" deve essere inviata mediante posta elettronica certificata alla Provincia ed all'ARPA Dipartimento di Brescia e Mantova e tenuta a disposizione degli Enti di controllo;

2.33. il produttore delle EoW deve conservare presso l'impianto di produzione, o presso la propria sede legale, le suddette dichiarazioni di conformità, anche in formato elettronico, mettendole a disposizione delle autorità di controllo che le richiedono;

2.34. le norme tecniche e le schede prodotto per la classificazione del materiale come EoW devono essere tenute presso l'installazione e messe a disposizione degli organi di controllo che le richiedono;

2.35. il produttore conserva per cinque anni presso l'impianto di produzione, o presso la propria sede legale, un campione di EoW di vetro "caso per caso" prelevato, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformità alla norma UNI 10802:2013 ai fini della verifica di sussistenza dei requisisti per la cessazione della qualifica di rifiuto "caso per caso". Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche delle EoW prelevate e a consentire la ripetizione delle analisi;

2.36. i lotti di EoW devono essere stoccati nelle aree individuate nella planimetria e deve essere presente idonea cartellonistica indicante se trattasi di lotto in attesa di analisi, di lotto sul quale sono già state fatte le analisi di conformità con esito positivo, di lotto in attesa di certificazione;

2.37. qualora il lotto di EoW risulti non conforme, deve permanere nell'area dedicata e identificato con apposita cartellonistica. La ditta deve adottare una procedura scritta per la gestione, la tracciabilità e la rendicontazione della non conformità;

2.38. le aree utilizzate per il deposito del lotto da certificare, non possono essere utilizzate ai fini della formazione di un nuovo lotto, fino al termine del loro completo svuotamento, mediante commercializzazione dell'intero lotto presente;

2.39. restano sottoposti al regime dei rifiuti, le EoW:
- derivanti dalle operazioni di recupero non rispondenti a quanto previsto dal presente atto;
- che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione;

2.40. i lotti di EoW in attesa di certificazione, prodotti dal trattamento dei rifiuti, devono essere avviati all'effettivo ed oggettivo utilizzo, previa certificazione, entro 3 anni dal recupero;

2.41. Monitoraggi:

MATRICE	MONITORAGGIO	PRESCRIZIONE
RIFIUTI/EOW	Come da prescrizioni riportate dal punto 2.1 al punto 2.37	Come da prescrizioni riportate dal punto 2.1 al punto 2.37

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 20-10-2023. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/

	Qualità dell'aria	Il piano di monitoraggio della qualità dell'aria esterna, deve prevedere un numero di punti all'esterno non inferiore a due contestuali, tenendo conto: – delle sorgenti emissive, cumuli all'aperto e capannone di macinazione; – direzione prevalente del vento. Il piano di monitoraggio deve garantire la ricerca di PTS PM10, PM2,5 con ricerca della silice su PTS	Ogni 3 anni sia nella stagione estiva che invernale I punti di campionamento devono essere minimo due, uno a monte ed uno a valle della direzione prevalente dei venti, rispetto alla presenza di recettori sensibili; la campagna dovrà essere effettuata tenendo registrazione della direzione e intensità del vento al momento del campionamento lungo la direttrice così definita e proveniente dalle sorgenti emissive individuate. La durata del campionamento deve essere di almeno di 7 giorni. I risultati dell'indagine dovranno essere inviate ad ARPA e Provincia
ACQUA		Come da prescrizioni riportate nell'allegato sezione acque del presente atto	Come da prescrizioni riportate nell'allegato sezione acque del presente atto
RUMORE		In occasione di eventuali modifiche sostanziali.	Controlli secondo normativa esistente, previa tempestiva comunicazione con preavviso di almeno 15 gg ad Arpa e Comune. I recettori sensibili verso i quali effettuare le misurazioni sono concordati con Arpa e Comune

2.42. Piani

- <u>Piano di ripristino e recupero ambientale</u>

  Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;

  Prima della fase di chiusura dell'impianto il titolare deve, non oltre i 6 mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, presentare all'Autorità Competente, all'ARPA competente per territorio ed ai Comuni interessati un piano di dismissione del sito, che contenga le fasi e i tempi di attuazione.

  Il piano dovrà:

  – identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
  – programmare e tempificare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
  – identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
  – verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti all'atto di predisposizione del piano di dismissione/smantellamento dell'impianto;
  – indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

  Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

  Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 30-10-2023. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio disponibile All'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/

All'Autorità competente per il controllo (Provincia) è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale al fine del successivo svincolo della garanzia finanziaria.

- Piano di emergenza.
  Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei al fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 20-10-2023. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/